

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI

Legge n. 03 del 11/01/2018; DM n. 183 del 08/09/2022; DM 741/1994

Regolamento sull'Accesso Civico semplice e generalizzato

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato presso l'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno in conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Articolo 2 - Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato può essere esercitato da chiunque, indipendentemente dalla residenza, dalla cittadinanza o dal possesso di particolari titoli di legittimazione. Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni hanno omissso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

2. Non sono richieste motivazioni specifiche per avanzare la richiesta, salvo che per l'accesso civico generalizzato nel caso in cui esso comporti un pregiudizio per i terzi.

Articolo 3 - Accesso civico semplice

1. L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., laddove abbiano omissso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata.

2. La richiesta è gestita dall'RPCT affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito istituzionale con l'obbligo di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulta che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo (Presidente dell'Ordine dei fisioterapisti) che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il

dati/documenti/informazioni nel sito istituzionale, dando anche comunicazione tutto al richiedente e al RPCT e indicando il relativo collegamento.

I riferimenti ipertestuale del RPCT ai fini dell'esercizio dell'accesso civico sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso civico".

Articolo 4 - L'accesso civico generalizzato

1. L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell'art. 5 bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016.
2. L'accesso civico generalizzato è stato previsto con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione chiara e precisa dei dati, documenti o informazioni richieste.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle richieste di accesso civico

1. Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato devono essere presentate in forma scritta all'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno, tramite PEC, e-posta ordinaria, posta, o consegnate direttamente presso gli uffici competenti e va indirizzata all'RPCT, amministrazionetrasparente@ofisalerno.it utilizzando modulo appositamente predisposto.

Articolo 6 – Procedimento di accesso civico

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Nel caso di richiesta incompleta o imprecisa, l'Ordine può invitare il richiedente a fornire ulteriori specifiche. In tal caso, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione delle informazioni integrative. Qualora la richiesta richieda dati o documenti particolarmente complessi, l'Ordine può richiedere una proroga di ulteriori 15 giorni, notificando tale necessità al richiedente.
2. In caso di accoglimento, l'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
5. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
6. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 7 – limiti all'accesso civico generalizzato

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.